

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 12.07.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente comunicava il 16 marzo 2010 all'intermediario che, a fronte della sottoscrizione di un contratto di utenza televisiva con pagamento del canone tramite Rimessa Interbancaria Diretta (Rid), veniva telefonicamente informato dal creditore di un insoluto di 39,00 euro causato dalla revoca del Rid. Chiedeva perciò il ripristino della disposizione di addebito diretto, precisando di non avere mai impartito disposizioni di revoca della stessa. Risolto il contratto di utenza televisiva, si vedeva intimare nel gennaio 2011 il pagamento delle somme dovute e delle penali, pari a 96,01 euro. In relazione a ciò, domandava all'intermediario la restituzione della menzionata somma e di attivarsi per la eventuale cancellazione del suo nominativo da banche dati nei quali fosse stato iscritto.

L'intermediario rigettava il reclamo, motivando di non aver dato esecuzione alla disposizione d'addebito in ragione di una discrasia tra il numero identificativo del contratto sottoscritto e quelle comunicatogli dal creditore.

Segue il ricorso del 2 maggio 2011, con il quale l'esponente – riepilogato quanto sinteticamente esposto in narrativa – chiede la restituzione della somma di 96,01 euro e la cancellazione da banche dati nelle quali sia stato eventualmente iscritto. Resiste l'intermediario, che chiede il rigetto del ricorso adducendo la sua inimputabilità per quanto occorso a causa della riferita difformità e precisando che il ricorrente stesso avrebbe, seppure verbalmente, chiesto di non attivare l'operazione di addebito. Tale ultima circostanza è peraltro contestata in sede di memoria aggiunta, precisando il ricorrente di avere reiterato con telefax e comunicazioni di posta elettronica il ripristino dell'addebito e che – in ogni caso – prima dell'interruzione del servizio, l'intermediario avrebbe dovuto fornirgli al riguardo comunicazione esplicite ed univoche.

DIRITTO

Mette conto, per razionalità espositiva e ordine d'importanza delle questioni, muovere dalla domanda del ricorrente relativa alla cancellazione della eventuale sua iscrizione in banche dati di informazioni creditizie. A tale riguardo, ancorché da parte resistente nulla sia stato dedotto in ordine alla eventuale segnalazione, la circostanza che viene nel caso di specie in considerazione un mero ritardo nel pagamento dovrebbe essere bastevole ad escludere in radice la stessa ricorrenza della segnalazione. In ogni caso, l'accoglimento del ricorso per le ragioni di seguito esposte imporrebbe al resistente di provvedere senza ritardo alla cancellazione qualora esistente.

Nel merito va preliminarmente rilevato che, pur affermando l'intermediario la legittimità del proprio comportamento in ragione della denunciata difformità tra le distinte numeriche identificative del contratto sottoscritto e di quello indicato dal creditore, non risulta agli atti alcuna prova in ordine a siffatta circostanza, non avendo egli prodotto le richieste di attivazione Rid ricevute dalla società creditrice ma solo una schermata recante il numero di contratto errato.

Tuttavia, anche indipendentemente da ciò, la domanda del ricorrente va valutata sulla scorta della diligenza in concreto adoperata dall'intermediario nell'espletamento della disposizione di addebito automatico ex art. 1176, co. 2, cod. civ. Ora, nel caso di specie, anche a fronte della dedotta (e, come detto, non compiutamente dimostrata) difformità tra i



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

codici del contratto, non risulta che il resistente abbia in alcun modo informato il cliente circa l'impossibilità di dare attuazione al Rid e, quindi, al ritardo nel pagamento. Tale condotta – anche alla luce del corrispondente complessivo comportamento della controparte – confligge tanto con la diligenza professionale concretamente richiesta nell'espletamento dell'incarico *de quo*, quanto con il più generale obbligo di buona fede richiesto alle parti nella esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ. che “ si atteggia come un impegno o obbligo di solidarietà che impone...di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal principio del *neminem laedere*...siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte” (Cass., 4 maggio 2009, n. 10182; in termini, con riguardo agli obblighi di diligenza del “buon banchiere”, Cass., 24 settembre 2009, n. 20543; per gli orientamenti di questo Collegio sul punto, cfr., tra le altre, la decisione n. 532 del 16 giugno 2010).

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione della somma di euro 96,01.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI